

Gestione rifiuti, esoneri allargati

Ampliamento dei soggetti esclusi dagli adempimenti Sistri

DI **VINCENZO DRAGANI**

Esclosure definitiva dagli adempimenti Sistri per le imprese agricole a bassa produzione di rifiuti pericolosi che conferiscono direttamente a circuiti organizzati ed esenzione dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali per i professionisti dello stesso settore che effettuano direttamente il trasporto dei loro rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) alle medesime strutture. Queste le semplificazioni ambientali previste dal disegno di legge di riformulazione del «Codice ambientale» (dlgs 152/2006) e provvedimenti satellite licenziato lo scorso 9 maggio 2012 dal Senato e ora alla Camera in terza lettura.

Allargamento esenzione Sistri. Il ddl in corso di approvazione sancisce un ampliamento del novero degli imprenditori agricoli esclusi dall'obbligo di iscrizione al nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (e dunque ai relativi adempimenti operativi) intervenendo direttamente su due punti nodali dell'attuale disciplina (rappresentata dal dlgs 205/2010, provvedimento satellite del dlgs 152/2006). È innanzitutto prevista la trasformazione da temporanea a definitiva dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione al Sistri (attualmente valida in base all'articolo 39 del dlgs 205/2010 solo fino al 2 luglio 2012) per gli imprenditori agricoli ex articolo 2135 del codice civile che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. In secondo luogo, viene allargata la stessa nozione di trasporto e conferimento «occasionale e saltuario» mediante

l'innalzamento a 300 (dagli attuali 100) della soglia massima di chili/litri di rifiuti pericolosi annualmente sottoponibili a tali fasi di gestione da parte delle imprese in parola senza obbligo di iscrizione al Sistri. Detti imprenditori devono comunque, in base al vigente articolo 39 del dlgs 205/2010, conservare in azienda per cinque anni sia la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta che le schede «Sistri - Area movimentazione», sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. L'adesione al Sistri, lo ricordiamo, è già a monte solo facoltativa (in virtù dell'articolo 4, dm 52/2011 - c.d. «T.u. Sistri») per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi. Una parziale esclusione dagli obblighi Sistri per alcune operazioni di gestione dei rifiuti compiute dalle imprese agricole, lo si sottolinea per onor di completezza, è invece in vigore dallo scorso 10 febbraio 2012. Il dl 5/2012 (c.d. «dl semplificazioni») ha infatti sancito, mediante la diretta modifica dell'articolo 193 del Codice ambientale, che non è più considerato «trasporto di rifiuti» (con conseguente fuoriuscita di tale attività, ma solo di questa, dall'obbligo di tracciamento dei sia cartaceo che telematico) la movimentazione di rifiuti finalizzata al deposito temporaneo effettuata sia da aziende agricole, anche percorrendo la via pubblica, tra suoi fondi purché distanti massimo 10 km, sia da imprenditori agricoli dai propri fondi al sito delle cooperative cui aderiscono.

Deroga obbligo iscrizione

Albo gestori. Lo stesso disegno di legge in itinere prevede un ulteriore alleggerimento degli adempimenti ambientali per le imprese del settore, e ciò sancendo l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo gestori ambientali previsto e disciplinato dal dlgs 152/2006 per gli imprenditori agricoli professionali definiti dall'articolo 1 del dlgs 99/2004 (soggetti costituenti, però, un novero più ristretto degli imprenditori agricoli definiti dall'articolo 2135 del Codice civile) che effettuano direttamente il trasporto dei rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) da loro prodotti verso le piattaforme di conferimento o circuiti organizzati di raccolta.

Operatività del Sistri. La data attorno alla quale ruota la partenza operativa del Sistri (ossia: comunicazione online al sistema informatico gestito dallo Stato dei dati relativi ai rifiuti gestiti e tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto degli stessi) è, in base all'ultima proroga sancita in materia dalla legge 14/2012 di conversione del dl 216/2011 (c.d. «dl Milleproroghe»), quella del 30 giugno 2012. Tale data rappresenta infatti sia il termine a partire dal quale i citati adempimenti Sistri dovranno essere assolti dalla generalità dei soggetti obbligati (ossia: medio/grandi produttori di rifiuti pericolosi; commercianti ed intermediari; Consorzi di riciclaggio; trasportatori professionali) sia il termine non prima del quale gli stessi adempimenti potranno essere dal Minambiente (tramite proprio decreto) imposti ai piccoli produttori di rifiuti pericolosi (ossia: produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di 10 dipendenti, compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti entro i 30 kg/litri al giorno).